



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Sezione G.I.P. – G.U.P.

gipgup.tribunale.tivoli@giustiziacert.it

ALLEGATO A PROVVEDIMENTO DI RINVIO DI UFFICIO

(art. 125 cod. proc. pen.)

IL GIUDICE

letto il provvedimento allegato indica le seguenti date ed ore per le udienze di rinvio:

N.R.G. G.I.P.	DATA RINVIO	ORA
4156/2019	19-05-2020	09.30
5380/2019	19-05-2020	09.45
395/2020	19-05-2020	14.00
4484/2019	19-05-2020	14.30
1501/2019	26-05-2020	09.30
5328/2019	26-05-2020	09.45
2717/2019	26-05-2020	10.15
3494/2019	26-05-2020	10.30
2400/2019	17-11-2020	09.30
1606/2018	24-11-2020	09.30
4224/2019	24-11-2020	09.45
2405/2019	24-11-2020	12.45
2701/2019	24-11-2020	13.00
65/2020	01-12-2020	12.00
397/2020	01-12-2020	12.15
4581/2020	01-12-2020	12.30
3897/2019	01-12-2020	12.45

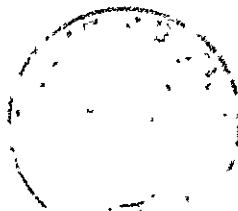
Tivoli, 3 aprile 2020.

Il Giudice
Aldo Morgigni

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

03/04/20

ASSISTENTE GIUDIZIARIO F4
Dott.ssa Giustina Proietti





TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Sezione G.I.P. – G.U.P.

gipgup.tribunale.tivoli@giustiziacert.it

PROVVEDIMENTO DI RINVIO DI UFFICIO DI UDIENZA

(artt. 125 cod. proc. pen. e 83 D. L. n. 18/2020)

IL GIUDICE

letti gli atti dei procedimenti indicati in allegato;

PREMESSO

1. In data 07-04-2020 risulta fissata l'udienza per trattare procedimenti fissati in camera di consiglio e, in base all'art. 83 comma 1 D. L. n. 18/2020, ciascun processo va rinviato salvo quanto previsto dall'art. 83 comma 3 D. L. n. 18/2020. I termini processuali, quelli di prescrizione e quelli previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. sono sospesi secondo quanto previsto dall'art. 83 commi 2 e 4 D. L. n. 18/2020. Quanto alla forma del provvedimento di rinvio trova applicazione l'art. 125 comma 6 cod. proc. pen., che prevede che esso possa essere dato senza particolari formalità ed anche oralmente, non essendovi diversa previsione di legge. Nel caso in esame il provvedimento assume forma di documento informatico nativo con sottoscrizione mediante firma elettronica qualificata.

2. L'art. 4 D. L. n. 193/2009, convertito dalla L. n. 24/2010, prevede che anche al processo penale sono applicabili le norme del codice dell'amministrazione digitale (di seguito C.A.D.) previste dal D. Lgs. n. 82/2005, come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 179/2016, qualora non contrastino con altre disposizioni in materia di processo penale telematico. Al momento le uniche espresse disposizioni di legge in materia di processo penale telematico sono quelle dell'art. 16 D. L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221, che disciplinano le notificazioni di atti da parte degli uffici giudiziari penali, prevedendo l'obbligatorietà delle notificazioni via P.E.C. ai soggetti diversi dall'imputato, con la conseguenza che nessuna disposizione di legge vieta l'adozione di atti originali sotto forma di documento informatico nativo nel processo penale.

3. Nel caso in esame, al fine di favorire le esigenze di tutela della salute pubblica limitando gli spostamenti e gli accessi agli uffici pubblici, quanto meno con riferimento al periodo previsto dai DD. LL. nn. 6, 9, 11, 18 e 19/2020, ossia dal 09-03-2020 al 15-04-2020, si può ritenere che il deposito di provvedimenti in cancelleria sia possibile anche mediante invio tramite P.E.C., come già previsto per le istanze difensive. In particolare, va applicato in via parzialmente analogica l'art. 2 comma 6 D. L. n. 11/2020 (relativo al processo civile) ai sensi dell'art. 12 prel., in mancanza di disposizioni che consentano direttamente il deposito di atti mediante P.E.C. nel procedimento penale.

4. Fino alla completa disciplina del processo penale telematico, con creazione dell'archivio telematico penale e del fascicolo telematico penale, peraltro, si deve ritenere che le dette disposizioni consentano anche l'emissione di provvedimenti giurisdizionali come atti pubblici informatici, sottoscritti dal Magistrato con la firma elettronica qualificata rilasciata dall'Amministrazione giudiziaria (artt. 20 e 21 C.A.D.). Allo stesso modo, in base alle norme eccezionali sopra citate, è possibile il deposito dei detti provvedimenti mediante invio dell'originale informatico via P.E.C. alla Cancelleria del Tribunale, con conservazione dell'originale informatico nella casella di P.E.C. ed inserimento di copia analogica del provvedimento insieme all'attestazione di ricezione, nel fascicolo processuale (artt. 22 e 23 C.A.D.).

5. Quanto alle regole tecniche, in mancanza di norme immediatamente riferibili al processo penale, è sufficiente rinviare per analogia a quelle contenute nel regolamento approvato con D.M. n. 44/2011, mentre per le specifiche tecniche valgono quelle contenute nel provvedimento D.G.S.I.A. 16-04-2014, come modificato dai successivi provvedimenti del 28-12-2015 e del 09-01-2016. Sotto altro profilo, peraltro, nessuna disposizione vieta l'applicazione delle dette norme di legge, poiché le disposizioni del vigente codice relative al deposito dei provvedimenti in cancelleria (artt. 128 e 544 e ss. cod. proc. pen.) o alla sottoscrizione (artt. 110, 125, 292 e 546 cod. proc. pen.) sono tutte generali ed anteriori rispetto agli artt. 4 D. Lgs. n. 193/2009 e 2 comma 6 e ss. C.A.D., che prevedono espressamente l'applicazione al processo penale delle norme in materia di documenti informatici e firma elettronica, con la conseguenza che devono trovare applicazione queste ultime disposizioni in quanto speciali e successive. Dette norme, infine, sono del tutto compatibili con il regime degli atti processuali telematici e non sussistono disposizioni in materia di processo penale telematico che dispongano diversamente.

P. Q. M.

1) visto l'art. 83 comma 1 D. L. n. 18/2020 dispone il rinvio dell'udienza in camera di consiglio del 07-04-2020 nella data e con gli orari indicati in relazione ai procedimenti indicati in allegato, per i medesimi incombenti già fissati;

2) visto l'art. 83 commi 13, 14 e 15 D. L. n. 18/2020 dispone che il presente provvedimento e gli allegati vengano notificati ai Difensori di fiducia, anche per gli imputati e le altre parti private, ai Difensori di ufficio, anche per gli imputati nei casi previsti dall'art. 161 cod. proc. pen., e che sia comunicato al Pubblico ministero mediante posta elettronica certificata come copia informatica di documento analogico allegato al messaggio da inviarsi ai rispettivi indirizzi risultanti da pubblici registri mediante S.N.T.;

3) visti gli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. dispone che il provvedimento sia notificato nelle forme ordinarie per gli imputati per i quali non sussistono le condizioni previste nel precedente punto n. 2);

4) visti gli artt. 148 comma 2, 156 comma 3, 157 comma 8 *bis*, 284 cod. proc. pen. e 42 ord. pen. revoca gli ordini di traduzione e le autorizzazioni all'allontanamento dal domicilio di arresto già emesse nei confronti degli Imputati detenuti, agli arresti domiciliari o ad altre misure cautelari, mandando alla Cancelleria per la notificazione immediata e a vista del presente provvedimento tramite la Polizia Penitenziaria per i detenuti e mediante notificazione con posta elettronica certificata ai Difensori di fiducia per gli imputati agli arresti domiciliari o, in mancanza di Difensore di fiducia, mediante l'ufficio di Polizia giudiziaria incaricato della vigilanza, con riserva di provvedere per le prossime udienze all'emissione di nuovi ordini di traduzione o autorizzazioni ad allontanarsi dal domicilio di arresto, salvo rinuncia dell'imputato;

5) visti gli artt. 149, 150, 154 e 167 cod. proc. pen. dispone che le notificazioni ad ogni altro soggetto interessato – in particolare alla persona offesa che non sia domiciliata per legge presso il Difensore eventualmente nominato e per la quale non sia possibile provvedere tempestivamente nei termini di legge nelle forme ordinarie – sia effettuata anche con il mezzo della posta elettronica certificata, ove disponibile, ovvero del telefono o della messaggistica via SMS o via *chat* o mediante posta elettronica ordinaria, qualora i rispettivi numeri, recapiti o indirizzi siano conosciuti, con annotazione in atti delle attività effettuate e con indicazione della eventuale notizia di ricezione da parte di ogni interessato;

6) visto l'art. 83 commi 2 e 4 D. L. 18/2020 sospende il decorso del termine di prescrizione e dei termini previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. fino al 15-04-2020, salvo ogni altro provvedimento successivo a tale data ai sensi dell'art. 84 commi 6 e 7 D. L. n. 24/2020;

7) dispone trasmettersi in copia il presente provvedimento al Presidente del Tribunale, al Presidente della Sezione penale, al Magistrato coordinatore della Sezione G.I.P – G.U.P., al Procuratore della Repubblica, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli ed Al Presidente della Camera penale di Tivoli.

Tivoli, 3 aprile 2020.

Il Giudice.
Aldo Morgigni

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

03/04/20

ASSISTENTE GIUDIZIARIO F4
Dott.ssa Giustina Proietti